



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO CULTURA, EVENTI, SPORT E  
GIOVANI

| Determinazione Dirigenziale |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| N. 1268                     | di data 29/05/2026 |
|                             |                    |

**Oggetto: D.LGS. 36/2023 E SS.MM. - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI EQUITAZIONE LA ROCCIA SITO IN LOCALITA' PIANIZZA DI VILLAZZANO. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO E APPROVAZIONE ATTI. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 660,00 PER IL CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E DI EURO 9.068,48 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE RETRIBUZIONI INCENTIVANTI. PRENOTAZIONE SPESA PARI A EURO 60.000,00 PER CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE.**

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che, essendo oggetto di affidamento un servizio pubblico locale, a norma dell'articolo 8 del Regolamento per la disciplina dei contratti e dell'articolo 49, comma 3, lettera g), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale n. 2/2018, il Consiglio comunale con deliberazione di data 28.05.2026 n. 94 ha:

- approvato la disciplina generale del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di equitazione "La Roccia" sito in via Pianizza a Villazzano come proposta dal Servizio Cultura, Eventi, Sport e Giovani e riportata nella Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale di gestione del centro sportivo stesso - allegata alla citata deliberazione;
- individuato nello strumento della concessione di servizi, la forma gestionale dell'impianto sportivo comunale di equitazione "La Roccia" sito in via Pianizza a Villazzano sull'area identificata catastalmente dalla p.ed. 1023 in Comune Catastale di Villazzano per la durata prevista dal Piano Economico Finanziario pari a dodici anni a decorrere dalla consegna dell'impianto sportivo;
- stabilito che l'affidamento in concessione del servizio di gestione avverrà con apposita procedura negoziata ai sensi dell'articolo 187, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e dell'articolo 17 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm.;
- demandare, alla Dirigente del Servizio competente l'indizione della procedura di cui sopra;

pagina 1/10

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 - TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

preso atto che il contratto relativo all'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo di equitazione attualmente in essere giungerà a scadenza il prossimo 30.06.2026, salva proroga tecnica;

dato atto che, alla luce dei sopra richiamati documenti, il Servizio Cultura, Eventi, Sport e Giovani ha dato formalmente avvio all'iter finalizzato all'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di equitazione "La Roccia";

visto l'articolo 187, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. (Codice dei contratti pubblici) ai sensi del quale per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

dato atto che per effetto dei Regolamenti Commissione UE 22/10/2025 n. 2150, n. 2151 e n. 2152 pubblicati sulla GUCE, serie L del 23.10.2025, la soglia per le concessioni di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti, a partire dal 01.01.2026, è fissata in Euro 5.404.000,00;

richiamato il comma 1, dell'articolo 179 "Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni" del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. ai sensi del quale il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione;

atteso che il valore della concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di equitazione "La Roccia" è pari ad Euro 1.813.696,00 al netto dell'I.V.A. e risulta pertanto essere sotto la soglia europea sopra riportata;

dato atto che, sulla base della disciplina generale del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di equitazione "La Roccia", come riportata nella relazione illustrativa allegata alla delibera del Consiglio comunale sopraccitata, si ritiene di fissare la base d'asta del contributo in conto gestione annuale dovuto dalla stazione appaltante al concessionario e soggetto a ribasso in sede di offerta, in Euro 5.000,00.= IVA esclusa;

preso pertanto atto che il contributo in conto gestione massimo da prevedere quale compensazione dovuta al concessionario del servizio di gestione del maneggio "La Roccia" (senza considerare il ribasso che sarà proposto in sede di gara e la relativa revisione del contributo in conto gestione) per la durata della concessione, è quantificato in euro 60.000,00.= (IVA esclusa), dal 2027 al 2038, corrispondenti ad euro 5.000,00.= (IVA esclusa) all'anno, da prenotare sul capitolo 837 "Sport e sostegno attività sportive e attività generali: contratti di servizio per gestione impianti sportivi minori";

considerato quanto stabilito dall'articolo 19-ter della L.p. 2/2016 e dalle linee guida della Provincia Autonoma di Trento approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 43/2026 in tema di applicazione del principio di rotazione;

ritenuto necessario individuare preliminarmente operatori economici in possesso di specifici requisiti di capacità tecnica e professionale, mediante "Avviso pubblico indagine di mercato per la ricerca di manifestazioni di interesse - affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione impianto sportivo comunale di equitazione "La Roccia" sito in località Pianizza di Villazano", redatto ai sensi del comma 1 dell'art. 187 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 2 dell'allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023, di cui all'Allegato n. 1 che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ricordato che ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. "sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1" [...] a norma del quale si considera "operatore economico" "qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica";

atteso che possono presentare manifestazione di interesse i soggetti, anche in forma as-

sociata, di seguito specificati:

- le Associazioni;
- gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive associate, le Federazioni sportive che devono risultare riconosciute dal CONI al momento della sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione;
- le Società sportive dilettantistiche, le Associazioni sportive dilettantistiche che devono risultare affiliate a Federazioni sportive e/o a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (cioè iscritti nel relativo registro CONI);
- gli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'Allegato I.1 del Codice, sia con idoneità individuale (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative; consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane; consorzi stabili) che con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, gruppo europeo di interesse economico);
- gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  
    atteso che i requisiti richiesti agli operatori per poter partecipare sono i seguenti:
- requisiti di ordine generale:
- insussistenza di situazioni idonee a configurare i motivi di esclusione previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. (articoli 94, 95 e 98), anche con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94;
- assenza della situazione interdittiva di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001;
- requisiti di idoneità professionale:
  - per gli operatori economici: iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o analogo registro di altro Stato della UE per attività compatibili (adeguate) a quelle oggetto della procedura; qualora non iscritti vanno specificati i motivi;
  - per le associazioni:
    - essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
    - avere un consiglio direttivo/consiglio di amministrazione o altro organo decisionale in carica, regolarmente eletto secondo le disposizioni del proprio Statuto;
    - aver registrato l'Atto costitutivo e lo Statuto all'Ufficio del Registro – Agenzia delle Entrate;
    - avere nello Statuto indicato tra gli scopi lo svolgimento e la promozione dell'attività nel settore dello sport;
  - per gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive associate e le Federazioni sportive:
    - essere legalmente costituiti sulla base della normativa vigente;
    - risultare riconosciuti dal CONI;
  - per le società sportive dilettantistiche:
    - essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
    - risultare affiliate a Federazioni sportive e/o a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
    - essere iscritte al registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (qualora non iscritte vanno specificati i motivi);
- requisiti di capacità tecnico-professionale: esperienza nella gestione di un impianto sportivo di equitazione aperto al pubblico dotato di almeno dieci box cavalli, per almeno tre anni nel decennio antecedente alla data di invio della Lettera di invito;

considerato che tali requisiti risultano proporzionati e attinenti all'oggetto della concessione e sono mirati a garantire la massima partecipazione alla procedura considerata anche la peculiare struttura del mercato con riferimento alla gestione di impianti sportivi;

considerato che la qualità dell'affidamento in argomento è garantita da vari elementi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

– la previsione, tra i requisiti di partecipazione, dell'esperienza nella gestione di un impianto sportivo analogo a quello oggetto di gara che garantisce la sussistenza della capacità di eseguire il servizio;

– la descrizione specifica nel Capitolato amministrativo e nel Capitolato tecnico delle modalità di realizzazione del servizio e il relativo monitoraggio da parte della stazione appaltante;

– la valutazione del progetto di servizio, quale offerta tecnica, da presentare in fase di gara;

dato atto che il predetto avviso pubblico di indagine di mercato per la ricerca di manifestazioni di interesse ha la finalità di consentire al maggior numero di operatori economici di partecipare alla procedura, in un'ottica di massima tutela della libertà di concorrenza;

preso atto che, al fine di garantire una più ampia partecipazione, la Manifestazione di interesse sarà pubblicata sul sito web del Comune di Trento e sul sito dell'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici della provincia di Trento ([www.contrattipubblici.provincia.tn.it](http://www.contrattipubblici.provincia.tn.it) – sezione Avvisi), per un periodo non inferiore a 15 giorni;

fatto presente che tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti che avranno manifestato il proprio interesse all'affidamento del servizio indicato nella manifestazione di interesse, saranno invitati alla successiva procedura negoziata, mediante Lettera di invito, ai sensi dell'articolo 187, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm., da realizzarsi sulla piattaforma di negoziazione provinciale "Contracta";

ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla pubblicazione della Manifestazione di interesse, di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione;

ritenuto che, a seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, si procederà, mediante invio della lettera di invito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, all'indizione della procedura negoziata senza bando ai sensi dell'articolo 187, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm., per "l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione impianto sportivo comunale di equitazione "La Roccia" sito in località Pianizza di Villazzano";

atteso che non è possibile la suddivisione in lotti in quanto il servizio richiesto non risulta scomponibile, in modo economicamente conveniente ed efficientemente realizzabile, in parti dotate di autonomia funzionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della L.P. 2/2016;

preso atto che il Servizio Cultura, Eventi, Sport e Giovani ha predisposto il Capitolato speciale di gara parte amministrativa (Allegato 2 alla presente determinazione), il Capitolato speciale di gara parte tecnica (Allegato 3 alla presente determinazione), che, unitamente agli ulteriori atti di gara, verrà pubblicato sulla piattaforma Contracta, ai fini dell'espletamento della procedura di gara;

rilevato che lo Scrivente servizio ha redatto lo schema di Lettera di invito (Allegato 4 alla presente determinazione), nonché l'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (Allegato 5 alla presente determinazione), al quale potranno essere apportate modifiche agli elementi di dettaglio non ancora definiti o le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;

valutato di fissare, nel rispetto dell'articolo 92, comma 1, del D.Lgs.36/2023 e ss.mm. e in considerazione del parere del MIT del 17.04.2024 n. 2449, un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a trenta giorni per la formalizzazione dell'offerta da parte dei concorrenti alla procedura negoziata, tenuto conto della necessità in capo agli offerenti di allegare all'offerta economica il proprio Piano Economico Finanziario asseverato oltre che di formulare l'offerta tecnica e di procedere eventualmente al sopralluogo presso la struttura in oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm., la concessione in oggetto non risulta essere ad alta intensità di manodopera, in quanto il costo stimato della manodopera non è superiore al 50% del valore della concessione;

dato atto che non è previsto l'obbligo di impegno di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4 della legge n. 381/1991 e all'articolo 32, comma 3, della L.P. n. 2/2016 e ss.mm. così come l'applicazione delle clausole sociali ulteriori di cui all'articolo 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm., considerato che si prevede un numero limitato di figure da impegnare nella concessione e pertanto non è possibile garantire un eventuale affiancamento e supporto ai

lavoratori svantaggiati così come non risulta possibile applicare le clausole sociali ulteriori di cui all'articolo 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.;

dato atto che il Circolo Ippico La Roccia, gestore uscente, presenta nel proprio organico un dipendente assunto a tempo indeterminato (secondo quanto dichiarato dall'Associazione con nota prot n. 71463 del 05/03/2026 e così come emerge nella Tabella A che sarà allegata alla documentazione di gara) e ritenuto opportuno - a tutela del predetto lavoratore e considerata la limitata incidenza dell'obbligo sulla strutturazione organizzativa del futuro gestore in ragione del livello di inquadramento e del monte orario dedicato - prevedere che ai sensi dell'art. 32 comma 4 della L.P. n. 2/2016 il soggetto aggiudicatario della procedura sia tenuto a garantire la continuità del rapporto di lavoro in essere al momento del subentro, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario;

ritenuto di ammettere il subappalto in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, né la funzione di coordinamento della gestione e il raccordo con la stazione appaltante, in ragione della necessità di garantire per tali funzioni una gestione unitaria evitando l'avvicendamento di più operatori economici. I contratti di subappalto contengono le clausole di adeguamento e revisione prezzo e le medesime tutele riferite ai lavoratori, rispettivamente cogenti e coerenti con quelle del contratto principale.

rilevato che per l'esecuzione del servizio si riscontrano possibili prestazioni interferenti che richiedono misure preventive e protettive, per cui è prevista la sottoscrizione del DUVRI ma non sono previsti oneri della sicurezza derivanti dai rischi interferenziali;

rilevato che il servizio in argomento, in relazione alle proprie finalità e al luogo di realizzazione dello stesso, non è idoneo ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri e, pertanto, non ha un interesse transfrontaliero certo;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm., ai fini della presente procedura di gara, non è richiesta agli operatori economici la costituzione della garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura stessa, in quanto nel caso di specie non ricorrono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di tale forma di garanzia al soggetto partecipante;

dato atto inoltre che, ai sensi dell'articolo 17 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm. e dell'articolo 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm., l'affidamento in concessione sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con l'attribuzione all'offerta di ciascun operatore di un punteggio massimo pari a 100 punti così suddivisi: massimo 20 punti all'offerta economica e massimo 80 punti all'offerta tecnica sulla base dei criteri stabiliti nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", Allegato 5 alla presente determinazione;

ritenuto di individuare i seguenti elementi per la valutazione tecnica meglio specificati nell'allegato 5 alla presente determinazione:

- A) modalità di gestione operativa dell'impianto sportivo;
- B) modalità di gestione, valorizzazione dell'impianto e promozione della pratica sportiva;
- C) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- D) interventi migliorativi proposti dall'offerente;

atteso che una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica, si procederà alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente;

considerato che la riparametrazione permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che, secondo quanto di seguito indicato, all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto;

dato atto che è prevista la soglia di sbarramento, calcolata prima della riparametrazione del punteggio attribuito all'offerta tecnica, pari a 45 punti su 80;

rilevato che l'operatore economico dovrà indicare in Piattaforma il ribasso sull'importo del contributo in conto gestione annuo dovuto dalla stazione appaltante al concessionario posto a base di gara e pari a Euro 5.000,00 annui al netto di Iva;

atteso che con riferimento alla valutazione dell'offerta economica il punteggio viene individuato facendo ricorso alla formula matematica cd "quadratica" basata sull'aumento del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi;

ritenuto di applicare tale formula in quanto permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto, nonché scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti;

dato atto che l'importo del contributo in conto gestione annuo derivante dall'offerta formulata dal concessionario costituirà una spesa in capo allo scrivente Servizio per la quale si rende necessario procedere alla prenotazione del relativo importo;

preso atto che, secondo le disposizioni di cui all'articolo 38 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, una Commissione tecnica appositamente nominata provvederà alla valutazione dell'offerta tecnica presentata dai soggetti partecipanti, secondo i criteri stabiliti negli atti di gara e, in seguito, la Presidente di gara provvederà alla verifica della congruità dell'offerta economica nel rispetto della normativa vigente;

atteso che alla Commissione tecnica potrà essere eventualmente anche richiesto di coadiuvare il Presidente di gara nella verifica dell'adeguatezza e della sostenibilità del PEF presentato dall'operatore economico primo in graduatoria;

considerato che, ai fini della determinazione circa l'anomalia dell'offerta, sono valutate la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta;

preso atto che, nello specifico, per la valutazione dell'anomalia si intende utilizzare il seguente criterio: ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm., laddove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, sono considerate anomale le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, , entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

considerato che, come disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm., a seguito dell'esame dell'offerta presentata, si procederà a disporre la proposta di aggiudicazione e successivamente, a seguito di esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti dalla lettera di invito, si provvederà all'aggiudicazione immediatamente efficace, potendosi pertanto procedere con gli adempimenti finalizzati alla stipulazione del relativo contratto;

dato atto che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea in relazione all'oggetto della gara e in caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria;

rilevato che in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm., intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipulazione del contratto;

considerato che è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.;

dato atto che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata informatica;

rilevato che, come previsto nella lettera di invito, l'aggiudicatario è tenuto ad alcuni adempimenti successivi all'aggiudicazione e preventivi rispetto alla stipula del contratto o comunque all'avvio del servizio nelle more della sottoscrizione del contratto stesso, tra cui, a titolo non esaustivo: costituire la garanzia definitiva in misura pari al 5% del valore della concessione, stipulare idonea polizza assicurativa secondo le prescrizioni indicate nel capitolato speciale amministrativo, sottoscrivere il Duvri, assumere l'intestazione delle utenze, versare l'imposta di bollo;

atteso che la durata contrattuale del presente affidamento in concessione è pari a 12 anni, con inizio dalla data di consegna dell'impianto sportivo, come precisato nell'articolo 7 del

Capitolato speciale amministrativo;

visti il Capitolato speciale amministrativo, nonché i relativi allegati, e il Capitolato speciale tecnico per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto (Allegato n. 2 e Allegato n. 3) che costituiscono parte del progetto di contratto e che contengono le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione comunale e il soggetto aggiudicatario;

visto lo schema della lettera di invito (Allegato n. 4) al quale potranno essere apportate modifiche agli elementi di dettaglio non ancora definiti o le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;

visto l'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (Allegato 5 alla presente determinazione);

richiamata la deliberazione ANAC del 30.12.2024 n. 598, con la quale sono stati definiti i contributi in relazione all'importo stimato complessivo, nell'ambito delle procedure di scelta del contraente attivate dalle stazioni appaltanti;

considerato che, per la procedura in parola, il contributo in capo alla Stazione appaltante dovuto ad ANAC ammonta ad euro 660,00, da imputarsi sul capitolo 2226 dell'esercizio finanziario 2026 del Peg 2026-2028, che presenta la necessaria disponibilità, rinviando la relativa liquidazione che sarà disposta nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla medesima deliberazione;

ritenuto pertanto di impegnare l'importo di euro 660,00, da imputarsi sul capitolo 2226 dell'esercizio finanziario 2026 del Peg 2026-2028, che presenta la necessaria disponibilità;

dato atto che per la procedura in parola è previsto altresì il versamento da parte degli offerenti di un contributo a favore dell'ANAC pari ad Euro 165,00;

evidenziato che l'affidamento in concessione del presente servizio (cod. CUI S00355870221202500047) è stato previsto nell'atto di programmazione degli acquisti degli anni 2026, 2027 e 2028 relativo a beni e servizi di importo superiore ai 140.000 euro, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 18.12.2025;

visto l'articolo 5 bis della L.P. n. 2/2016 recante "Incentivi per funzioni tecniche" ai sensi del quale sono riconosciute retribuzioni incentivanti al personale coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare d'appalto;

ritenuto necessario prevedere l'importo da accantonare al fine del riconoscimento delle retribuzioni incentivanti in relazione alla presente procedura, quantificato in Euro 9.068,48 corrispondente allo 0,50 per cento del valore stimato della concessione, pari ad Euro € 1.813.696,00 al netto dell'I.V.A. per l'intera durata contrattuale pari a dodici anni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 01.01.2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

– il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge

- regionale 03.05.2018 n. 2 e successive variazioni;
  - la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
  - il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
  - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
  - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
  - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
  - D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e ss.mm.;
  - la Legge provinciale 09.03.2006 n. 2;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il Decreto sindacale n. 108/2025, prot. 346687 del 30.09.2025 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali per il Servizio Cultura, Eventi, Sport e Giovani;

#### determina

1. di approvare lo schema di “Avviso pubblico indagine di mercato per la ricerca di manifestazioni di interesse - affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione dell’impianto sportivo comunale di equitazione “La Roccia” sito in via Pianizza a Villazzano”, di cui all’Allegato n. 1 che, firmato dalla sottoscritta Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
2. di disporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico di cui al punto 1, sul sito del Comune di Trento e sul sito web dell’Osservatorio provinciale dei contratti pubblici della provincia di Trento [www.contrattipubblici.provincia.tn.it](http://www.contrattipubblici.provincia.tn.it) – sezione Avvisi, per almeno 15 giorni;
3. di disporre che, per l’Avviso di cui al punto 1), gli operatori partecipanti, saranno invitati alla successiva procedura negoziata mediante Lettera di invito, ai sensi dell’articolo 187, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm., da realizzarsi sulla piattaforma di negoziazione provinciale “Contracta”;
4. di autorizzare, a seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse e dell’invio della lettera di invito, l’indizione di una procedura negoziata senza bando mediante gara telematica, ai sensi dell’articolo 187, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli articoli 108 del Decreto citato e 17 della L.P. 2/2016, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale di equitazione “La Roccia” sito a Villazzano per il periodo di dodici anni a decorrere dalla data di consegna dell’impianto sportivo;
5. di approvare la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - Allegato 2, costituito dal Capitolato amministrativo e suoi allegati che fornisce un quadro del servizio, le prescrizioni minime inderogabili per l’esecuzione dello stesso e le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale tra l’Amministrazione comunale e il contraente;
  - Allegato 3, costituito dal Capitolato tecnico che dettaglia ulteriormente le specifiche attività per l’esecuzione del servizio;
  - Allegato 4, costituito dallo schema di Lettera di invito nella quale sono contenute le indicazioni per l’utilizzo della Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) Contracta

della Provincia Autonoma di Trento per la gestione del ciclo di vita dei contratti delle stazioni appaltanti trentine, i requisiti e gli obblighi a carico dei concorrenti, i criteri di valutazione e le ulteriori specifiche procedurali;

– Allegato 5, costituito dall'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta";

6. di dare atto che l'Allegato 4:
  - non contiene gli allegati ivi richiamati relativi alla modulistica o altri documenti formalizzati secondo modelli standard;
  - potrà essere modificato per aspetti formali e non sostanziali ai fini della pubblicazione sulla PAD Contracta;
7. di indicare quale Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, secondo le funzioni previste dall'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. e responsabile della gestione del contratto ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Cultura, Eventi, Sport e Giovani;
8. di dare atto che ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione dei contratti, nella forma della scrittura privata digitale, la Dirigente del Servizio Cultura, Eventi, Sport e Giovani;
9. di dare atto di autorizzare per motivate ragione l'esecuzione anticipata del contratto, nella more della stipulazione dello stesso, ad intervenuta aggiudicazione valida ed efficace, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.;
10. di impegnare la spesa di Euro 660,00 relativa all'assolvimento del contributo ANAC e di imputare la spesa al capitolo 2226 con riferimento all'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2026-2027-2028 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che la spesa risulta esigibile entro il 31.12.2026;
11. di liquidare il contributo dovuto ad ANAC con le modalità prescritte dalla stessa Autorità;
12. di impegnare la spesa di Euro 9.068,48 pari allo 0,50 per cento del valore stimato della concessione per il riconoscimento delle retribuzioni incentivanti ai sensi dell'articolo 5 bis della L.P. n. 2/2016 e di imputare la spesa al capitolo 837 indicato nel prospetto dati finanziari, del PEG 2026-2027-2028 annualità 2027, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che la spesa risulta esigibile entro il 31.12.2027;
13. di prenotare la somma complessiva di Euro 73.200,00 (IVA compresa) e di imputare la spesa al capitolo 06011.03.00837 "Sport e sostegno attività sportive e attività generali: contratti di servizio per gestione impianti sportivi minori" per il pagamento del contributo in conto gestione dovuto al concessionario per i 12 anni di concessione, dando atto che la relativa obbligazione diventerà esigibile entro il termine di ciascun anno gestionale e specificatamente:
  - Euro 6.100,00 (IVA compresa) ai fondi stanziati al capitolo 837 dell'esercizio 2027 del PEG 2026-2027-2028 che presenta la necessaria disponibilità;
  - Euro 6.100,00 (IVA compresa) ai fondi stanziati al capitolo 837 dell'esercizio 2028 del PEG 2026-2027-2028 che presenta la necessaria disponibilità;
  - Euro 6.100,00 (IVA compresa) ai fondi che saranno stanziati in sede corrispondente al capitolo 837 degli esercizi dal 2029 al 2038 dei corrispondenti PEG;
14. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la nomina della Commissione tecnica di cui all'articolo 38 del Regolamento per la disciplina dei contratti.

Dirigente del Servizio  
BEGHER LAURA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).